



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA**  
**SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**SETTORE II – GARE E CONTRATTI**

PROT. MBAC-DR-CAL DRC3 1605 29.02.2014 A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

ALLEGATI N.1 CLASSE 22.10.13/

RIF. FOGLIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Oggetto: Risposte a quesiti posti al Bando di gara per “Appalto misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico sulla base del progetto definitivo sulla base del progetto definitivo, per l’intervento denominato: Santa Maria del Cedro (CS) – Parco archeologico di Laos (Area archeologica di Marcellina) - Scavo, restauro e valorizzazione”

CUP. : F59G11000200006 – CIG (SIMOG) : 5592901FE5

Si pubblicano risposte ad alcuni quesiti posti da operatori economici interessati alla procedura:

Precisazione di carattere generale: Si rappresenta che per mero errore al punto 4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara del disciplinare di gara è stato indicato quale indirizzo di posta elettronica certificata ove richiedere l’effettuazione del sopralluogo l’indirizzo mbac-sbaprc@mailcert.beniculturali.it in luogo di quello correttamente riportato nel bando di gara al punto V.3) (pag. 9) mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it. Pertanto, considerata la difformità delle disposizioni indicate nel bando e nel disciplinare, a rettifica di quanto indicato nello stesso disciplinare, si confermano le disposizioni del bando di gara e si precisa che la richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it. Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste nel bando e nel disciplinare di gara.

#### **Quesito n. 1**

In riferimento al punto III.6 CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO di cui punto b) è richiesto come ulteriore requisito di partecipazione la presenza di un archeologo, pertanto si chiede se tale figura deve essere posseduta come direttore tecnico nella SOA, oppure può essere un soggetto esterno indicato in fase di gara oppure un soggetto esterno indicato successivamente all’eventuale aggiudicazione?

#### **Risposta**

Tale requisito è previsto pena l’esclusione dalla gara, per i soggetti non in possesso di attestazione SOA nella categoria **OS 25**.

Qualora il concorrente sia privo di attestazione **SOA** nella categoria **OS 25** dovrà indicare il nominativo del professionista archeologo che a sua volta dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ed elencare i fatturati registrati nel quinquennio.

Relativamente ai lavori di scavo analoghi eseguiti dovranno essere prodotte dichiarazioni singole e/o cumulative con la specifica indicazione del: Comune e sigla provinciale, località, sito, tipologia



## *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA**  
**SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**SETTORE II – GARE E CONTRATTI**

archeologica, tipologia dello scavo, durata reale dei periodi di tempo (data di inizio e di fine), dell'importo del lavoro oggetto di scavo e dell'affidamento al professionista; n. di protocollo e data dell'affidamento; indicazione della Soprintendenza o Università/Dipartimenti titolari di concessioni di scavi che dovranno attestare l'attività svolta, direttore dello scavo.

Il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di subappaltare totalmente le voci di computo relative.

Si precisa che comunque la prestazione richiesta afferisce ad una attività lavorativa da svolgersi esclusivamente sul luogo degli scavi e che pertanto, durante tutta la durata degli stessi ed in maniera continuativa dovrà essere garantita la presenza dell'archeologo/disegnatore sopra indicato.

### **Quesito n. 2**

- Per l'archeologo di cui al punto III.6.b), del Bando di Gara, in fase di gara è sufficiente allegare una autodichiarazione a firma del professionista circa il possesso dei requisiti richiesti o occorrono altri documenti? in tale ultimo caso, quali?

- Per il disegnatore di cui al punto III.6.c) del Bando di Gara, in fase di gara è sufficiente allegare una autodichiarazione a firma del professionista circa il possesso dei requisiti richiesti o occorrono altri documenti? in tale ultimo caso, quali?

### **Risposta al quesito n. 2**

Si veda la risposta al quesito n. 1

### **Quesito n. 3**

Se i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa di cui al punto 7 lettera b) del disciplinare di gara che riguardano "la presenza di archeologo di comprovata esperienza professionale almeno triennale nel campo dell'archeologia della Magna Grecia" debbano essere comprovati attraverso dichiarazione resa da una figura in organico al soggetto che partecipa alla gara oppure la stessa dichiarazione può essere resa da professionista esterno che si associa al soggetto proponente oppure viene semplicemente indicato dallo stesso come esecutore dei servizi richiesti in caso di aggiudicazione

**Risposta al quesito n. 3:** Si veda la risposta al quesito n. 1.

### **Quesito n. 4**

Se i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa di cui al punto 7 lettera c) del disciplinare di gara che riguardano "la presenza di disegnatore professionale con comprovata esperienza professionale almeno triennale nel campo dell'archeologia della Magna Grecia" debbano essere soddisfatti esclusivamente da un archeologo o possono essere soddisfatti anche da un architetto.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA**  
**SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**SETTORE II – GARE E CONTRATTI**

**Risposta al quesito n. 4:** Possono essere soddisfatti anche da un architetto.

**Quesito n. 5**

Con riferimento art. 7) punto 2. b) e c): ulteriore requisito di partecipazione, ma non causa di esclusione? non essendo una gara con offerta economica più vantaggiosa, nella quale il curriculum professionale costituisce punteggio, non è chiaro il motivo per cui si facciano tali richieste: presenza di archeologo di comprovata esperienza professionale almeno triennale nel campo della archeologia della Magna Grecia: che cosa si intende per archeologia della Magna Grecia?: indicare in fase di gara il nominativo di un Archeologo con tale esperienza non implica necessariamente che il soggetto indicato potrà essere disponibile al momento dell'eventuale esecuzione dei lavori. Inoltre, richiedendo la specifica di un fatturato minimo, si rende implicito che l'archeologo in questione debba necessariamente essere un esterno all'azienda che partecipa alla gara, ovvero un libero professionista con partita IVA, dando pertanto per assodato che questa lavorazione dovrà essere esternalizzata. Intendendo partecipare come azienda dotata di SOA per la categoria OS25 classifica IV, già di per se ampiamente sufficiente per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa, riteniamo non idonee le richieste ai citati punti, perlomeno come espresse. Infine, in merito alla comprovata esperienza in interventi analoghi, considerando che le lavorazioni sono in OS25, scavo archeologico, riteniamo che la certificazione SOA in OS 25 possa essere bastevole, laddove non sembra di cogliere nessun problema particolare per l'intervento posto a base di gara

**Risposta al quesito n. n.5:**

Si veda la risposta al quesito n. 1

**Quesito n. 6**

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG2 classifica VIII e categoria OS2A classifica III ma sprovvista della categoria OS25 fermo restando che l'importo della classifica copre gli importi delle categorie scorporabili.

Si chiede, per poter partecipare alla gara indicata, se occorre fare un ATI o dichiarare la volontà di subappaltarla?

**Risposta al quesito n. 6**

Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.  
Non si risponderà a quesiti di tale tenore.

**Quesito n. 7**

Con riferimento alla procedura di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto si chiede se la richiesta presente a pag. 8 del bando di gara (possesso della certificazione di qualità per tutte le imprese) sia un refuso stante il tenore del comma 1 dell'art 63 DPR 270/2010;

**Risposta al quesito n. 7**

VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) - TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033  
[dr-cal@beniculturali.it](mailto:dr-cal@beniculturali.it); [mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it)



## *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA**  
**SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**SETTORE II – GARE E CONTRATTI**

Visti gli importi delle categorie di lavorazione previste all'art. II.10 e considerato che, l'art. 63, c. 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 testualmente recita: "Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II", la previsione contenuta alla pagina 8 del bando di gara nonché alla pagina 16 del disciplinare di gara sono da ritenersi refusi di stampa. Pertanto, la previsione: "I concorrenti, inoltre, devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, a norma dell'art. 63 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 270" prevista nella pagina 8 del bando di gara e 16 del disciplinare di gara è **da ritenersi annullata**.

### **Quesito n. 8**

Con riferimento al sopralluogo in caso di raggruppamento temporaneo, il Bando di Gara lascia intendere (Sez. VI.3.b, pag. 10) che in caso di RTI verticale il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo, mentre il Disciplinare specifica (cap. 4.2, pag. 6) che in caso di RTI il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. Chiediamo pertanto un chiarimento su quale documento vada presentato (delega, procura notarile o altro) nel caso di sopralluogo fatto da un dipendente dell'impresa mandante.

### **Risposta al quesito n. 8**

Non pare che ci sia difformità tra le previsioni del bando e del disciplinare di gara nel merito del soggetto deputato alla effettuazione del sopralluogo, in quanto il bando di gara, testualmente recita alla pagina indicata: "*... in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo **oppure**, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente...*".

Si ricordano le previsioni del disciplinare di gara, laddove si afferma che:

*"Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CClA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.*

*In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.*

*In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori."*



## *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA**

**SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

**SETTORE II – GARE E CONTRATTI**

### **Quesito n. 9**

Considerato il criterio di aggiudicazione della gara (offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori, P.to IV.2 del Bando), ci risulta che ai sensi della normativa vigente (Legge n. 98/2013) il ribasso non vada applicato ai costi del personale, contrariamente a quanto sembra prevedere il Disciplinare al P.to 11d-e). Chiediamo chiarimenti su questo punto.

### **Risposta al quesito n. 9**

Per l'appalto in questione sia il computo metrico che il capitolato specificano chiaramente l'importo- rispettivamente al lordo di spese generale e utile impresa nel primo e al netto di tali oneri nel secondo- del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali .

Ai fini dell'appalto l'offerta è stata chiesta su tutto l'importo dei lavori ma ciò non toglie che complessivamente il ribasso deve tenere conto del fatto che non potrà essere considerata nel computo la somma prevista per il costo del personale come riportato nell'allegato "incidenza manodopera"e, che tale importo sarà tenuto come riferimento sia per la valutazione di "offerte "Anormalmente basse" sia per la comunicazione dell'incidenza della manodopera agli enti previdenziali ed assicurativi.

PER OGNI INFORMAZIONE È POSSIBILE CONTATTARE, DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00, LA STAZIONE APPALTANTE AI NUMERI TELEFONICI 0961 391048-79-87-89.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Arch. Francesco Prosperetti

SP/Mrm/Vm